

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1997

**che modifica la decisione 95/199/CE e che approva la modifica del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Hesse (Repubblica federale di Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,considerando che il 31 maggio 1995 la Commissione ha adottato la decisione 95/199/CE<sup>(2)</sup>, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Hesse (Repubblica federale di Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999;

considerando che il 19 agosto 1996 il governo tedesco ha presentato alla Commissione una domanda di modifica del documento unico di programmazione approvato, completata da informazioni supplementari inviate il 18 febbraio, il 14 marzo e il 12 maggio 1997;

considerando che la domanda in oggetto riguarda l'inclusione del settore florovivaistico nel documento unico di programmazione e il trasferimento di contributi finanziari inizialmente stanziati per i settori «altri prodotti» (non alimentari/piante medicinali e aromatiche) e «prodotti appartenenti a diversi settori» (prodotti biologici) ai settori della carne, degli ortofruttili e, in misura minore, delle patate; che detti trasferimenti tengono conto del risultato dell'applicazione delle misure nei primi tre anni del periodo di programmazione e dell'espansione dei mercati; che questa nuova ripartizione tra settori si basa su riduzioni e ampliamenti rispettivamente delle attività di supporto nei rispettivi settori;

considerando che il secondo trattino dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94<sup>(4)</sup>, stabi-

lisce che nelle decisioni della Commissione recanti approvazione dei documenti unici di programmazione, il contributo comunitario deciso per l'intero periodo e la ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi per l'anno in cui viene adottata la decisione, e sono soggetti ad indicizzazione; che le autorità tedesche hanno deciso di utilizzare gli importi generali dall'indicizzazione per il 1996 e il 1997 sommandoli agli importi inizialmente approvati;

considerando che ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3193/94<sup>(6)</sup>, il comitato di sorveglianza del documento unico di programmazione per le misure strutturali intese a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Germania, al di fuori della regione dell'obiettivo n. 1, nel quadro dell'obiettivo n. 5 a) per il periodo 1994-1999, ha accolto la domanda in oggetto nella riunione del 13 maggio 1997;

considerando che, nel periodo di applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i singoli progetti ivi inclusi siano conformi ai vigenti criteri di selezione per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 951/97;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 95/199/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, il settore «florovivaismo» viene aggiunto nell'azione congiunta;

<sup>(1)</sup> GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU L 127 del 10. 6. 1995, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

2) all'articolo 3, primo comma, l'importo massimo del contributo del FEAOG (sezione Orientamento) è modificato in 21 196 375 ECU;

3) all'articolo 4, la tabella che presenta la ripartizione annuale è sostituita dalla seguente:

*in ecu (prezzi indicizzati 1997)*

1994	3 330 000
1995	3 980 000
1996	3 017 788
1997	3 337 918
1998	3 622 862
1999	3 907 807

4) Il piano finanziario allegato alla decisione 95/199/CE è sostituito da un nuovo piano, che integra le modi-

fiche nei diversi settori e che è incluso nell'allegato I della presente decisione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

Le modifiche del documento unico di programmazione approvato dalla decisione 95/199/CE, indicate nell'allegato II della presente decisione <sup>(2)</sup>, sono approvate.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Allegato non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Allegato non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.